



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 167

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Scatto, Favero, Bet, Finco, Maino, Rigo, Sponda, Cecchetto, Venturini, Bozza e Zecchinato

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2007, N. 35
“NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D’ARMA E DELLE FORZE DELL’ORDINE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 novembre 2022.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2007, N. 35
“NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D’ARMA E DELLE FORZE DELL’ORDINE”**

Relazione:

A quindici anni dall’entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 “Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine” si avverte il bisogno di apportare un aggiornamento al suo dettato perché con maggior compiutezza la Regione possa sostenere e valorizzare la meritoria e preziosa funzione sociale, culturale, educativa e di sicurezza che dette associazioni, operanti sul territorio, svolgono a favore della comunità regionale.

L’attività di tali realtà associative volontarie nel territorio veneto mantiene vivo fra i soci lo spirito di corpo ed offre sostegno morale alle forze armate. A ciò e con impegno crescente e prezioso si aggiungono le iniziative di cooperazione volontaria con le istituzioni locali per la realizzazione di progetti sociali e di pubblica utilità, di dialogo col mondo del volontariato, di partecipazione volontaria alla gestione e preservazione di beni culturali legati alla memoria della guerra ed alla storia patria. E dunque un atto dovuto, da parte della Regione, sostenere le iniziative che le associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine operanti in Veneto sostengono con spirito di sussidiarietà, integrando l’azione pubblica con un’operatività importante nel sociale.

Con l’articolo 1 della proposta di legge si è pertanto proposta un’integrazione dell’articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 35 del 2007, relativo alle iniziative svolte dalle associazioni in questione, individuandone di ulteriori e fondamentali che di fatto stanno già nel quotidiano impegno di tali associazioni:

- attività educative sulla storia delle forze armate e sulla storia patria (modifica alla lettera b del comma 2);*
- tutela dei bisogni morali e materiali degli associati (lettera c ter aggiunta al comma 2);*
- cooperazione volontaria con le istituzioni locali per la realizzazione di progetti sociali e di pubblica utilità (lettera c quater aggiunta al comma 2);*
- partecipazione volontaria alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione dei siti museali, monumenti, cimiteri, sacrari di guerra della storia nazionale (lettera c quinquies aggiunta al comma 2);*
- previo accordo con l’Ufficio scolastico regionale e con il Dipartimento regionale della Protezione civile, attività formativa e/o divulgativa presso gli istituti scolastici regionali sulle iniziative di volontariato e protezione civile (lettera c sexies aggiunta al comma 2).*

Si è inoltre sostituito il dettato dell’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2007 (articolo 2) per disporre che la Giunta regionale istituisca e periodicamente aggiorni l’elenco regionale delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti nel Veneto. La riscrittura dell’articolo 2 ridisegna inoltre la disciplina della predisposizione annuale dei bandi per finanziare le iniziative di cui all’articolo 1 comma 2, sulla base di un provvedimento che - previo parere della competente

commissione consiliare - annualmente definisca priorità d'intervento, modalità, termini per presentazione delle domande e criteri d'accesso ai contributi. Ulteriormente, con l'articolo 3 si è inserito l'articolo 2 bis, per l'istituzione della Giornata regionale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine operanti nel Veneto, in concomitanza con la ricorrenza del 4 Novembre, Festa delle Forze armate e dell'Unità d'Italia.

L'articolo 4, infine, reca la norma finanziaria.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2007, N. 35
“NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D’ARMA E DELLE FORZE DELL’ORDINE”**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35
“Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle
forze dell’ordine”.**

1. All’articolo 1 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 “Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine” sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) l’espressione “*e convegni*” è sostituita dalla seguente: “*, convegni e attività educative,*”;

b) dopo la lettera c bis) sono aggiunte le seguenti:

“c ter) tutela dei bisogni morali e materiali degli associati;

c quater) cooperazione volontaria con le istituzioni locali per la realizzazione di progetti sociali e di pubblica utilità;

c quinquies) partecipazione volontaria alla gestione, manutenzione ordinaria e valorizzazione dei siti museali, monumenti, cimiteri, sacrari di guerra della storia nazionale;

c sexies) previo accordo con l’Ufficio scolastico regionale e con il Dipartimento regionale della Protezione civile, attività formativa e/o divulgativa presso gli istituti scolastici regionali sulle iniziative di volontariato e protezione civile.”.

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35
“Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle
forze dell’ordine”. Elenco regionale delle associazioni combattentistiche,
d’arma e delle forze dell’ordine. Contributi regionali.**

1. L’articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 “Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine” è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Elenco regionale delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine. Contributi regionali.

1. La Giunta regionale istituisce, aggiornandolo periodicamente, l’elenco regionale delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine, riconosciute a livello nazionale e operanti nel Veneto.

2. La Giunta regionale predispone annualmente appositi bandi per finanziare le iniziative di cui all’articolo 1 comma 2. La partecipazione ai bandi è riservata alle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1 e alle rispettive diramazioni territoriali.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce annualmente le priorità di intervento, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e i criteri di accesso ai contributi regionali.

4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi da provvedimenti regionali relativamente agli stessi interventi.”.

**Art. 3 - Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 14 dicembre 2007,
n. 35 “Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e**

delle forze dell'ordine". Istituzione della Giornata regionale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 "Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine" è aggiunto il seguente:

"Art. 2 bis - Istituzione della Giornata regionale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine.

1. È istituita la Giornata regionale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine operanti nel Veneto, in concomitanza con la ricorrenza del 4 Novembre, Festa delle Forze armate e dell'Unità d'Italia, al fine di rendere omaggio al sacrificio dei caduti per la Patria nei conflitti mondiali, nelle missioni di Pace o in servizio di pubblica sicurezza."

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo in ciascuno degli esercizi 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 bis, come inserito dall'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si provvede con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo in ciascuno degli esercizi 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 "Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine"..... | 3 |
| Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 "Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine". Elenco regionale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine. Contributi regionali..... | 3 |
| Art. 3 - Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 "Norme per il sostegno delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine". Istituzione della Giornata regionale delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine..... | 3 |
| Art. 4 - Norma finanziaria..... | 4 |